

CORTE DI APPELLO DI MESSINA

Sezione lavoro

Ricorso in appello

Nell'interesse della sig.ra **SAIDANI MOUFIDA**, nata a Bizerte (Tunisia) il 24/09/1969 (C.F.:SDM MFD 69P64 Z352R), e residente in Capo D'Orlando via F. Crispi n. 47, rapp.ta e difesa ai fini della presente procedura dagli Avv.ti Genoveffa Calio (C.F.: CLA GVF 76D52 Z404R; pec: genoveffa.calio@avvocatipatti.it con studio in Torrenova via B. Caputo n.177) e Rosanna Monastra (C.F.: MNS RNN 74R53 I199Q; pec: rosanna.monastra@avvocatipatti.it con studio in S. Agata Militello via Sergente Nicolò Marotta n. 1/B) giusta procura sottoscritta su foglio separato contenuta nella busta informatica contenente il presente atto ed elettivamente domiciliata in S. Agata Militello in via Sergente Nicolò Marotta n. 1/B,

Appellante

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*, domiciliato in Roma, Viale Trastevere n. 76/A;
- **Ministero dell'Università e della Ricerca** (C.F. 96446770586), in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*, domiciliato in Roma, Via Michele Carcani n. 61;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia** (C.F. 80018500829), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*, domiciliato in Palermo, Via G. Fattori, 60, 90146;
- **U.S.R. per la Sicilia, Ufficio VIII - Ambito territoriale di Messina** (C.F. 80005000833), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*, domiciliato in Messina, Via San Paolo, 361 ex IAI, 98122;

Appellati

E NEI CONFRONTI DI

- tutti i docenti inseriti nelle graduatorie pubblicate dall'Ambito territoriale di Messina relative agli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle G.P.S. di Messina (a.s. 2022/2023 e 2023/2024) per la classe di concorso **ADSS - Sostegno nella scuola secondaria di II grado**.

Potenziali appellati

Oggetto: appello avverso la sentenza N. 489/2023 del Giudice del lavoro di Patti Dr. Fabio Licata del 06.03.2023 depositata in pari data, nel procedimento contrassegnato dal n. 3660/2022 R. G.

FATTO

Con ricorso depositato ex art. 414 c.p.c., unitamente a ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., depositato in data 18.10.2022, la sig.ra



Saidani Moufida conveniva in giudizio l'amministrazione scolastica esponendo di essere docente non di ruolo, in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania, in riferimento al quale ha presentato apposita istanza di riconoscimento presso l'Amministrazione Scolastica.

Deduceva di avere partecipato, con riserva alla procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie Provinciali Scolastiche di Messina, riservata ai docenti abilitati su materia o specializzati sul sostegno e aperta altresì ai docenti che hanno conseguito all'estero il titolo di abilitazione e/o specializzazione su sostegno entro il 31/07 u.s e presentato la relativa istanza di riconoscimento.

Rilevava, inoltre, che il software predisposto dal MI per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi avrebbe consentito ai docenti abilitati all'estero in attesa di riconoscimento, di presentare la propria domanda indicando solo la data di conseguimento del titolo e quella della presentazione dell'istanza di riconoscimento, omettendo il dato relativo all'avvenuto riconoscimento, atteso che il procedimento di riconoscimento è necessario unicamente all'inserimento a pieno titolo nelle G.P.S. (e nei relativi elenchi aggiuntivi) del docente abilitato/specializzato all'estero e la sua assenza non è ostativa ai fini della partecipazione alla procedura di inserimento con riserva né all'eventuale assunzione con clausola risolutiva.

Sosteneva che l'Ambito territoriale di Messina, dopo averle regolarmente permesso di presentare l'istanza, la inseriva negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle G.P.S. per la classe di concorso di suo interesse con riserva, non ritenendo possibile il suo inserimento negli elenchi di cui è causa, atteso il mancato possesso del decreto di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania.

Si deduceva l'illegittimità della condotta dell'amministrazione che ha disposto l'inserimento in graduatoria con riserva della ricorrente negli elenchi aggiuntivi di proprio interesse in ragione del mancato conseguimento del provvedimento di riconoscimento del titolo estero, perché viziata da eccesso di potere. Rilevava, anzitutto, la contrarietà di tale provvedimento, all'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60 / 2020 e all'art. 2, comma 1 del D.M. 51/2021, che hanno espressamente concesso ai docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento c/o di specializzazione su sostegno conseguite all'estero e in attesa di riconoscimento del titolo, di partecipare con riserva alle procedure di inserimento nelle relative graduatorie, nonché all'art. 59, comma 4, D.L. 73/2021 che ha specificato a livello legislativo i requisiti di ammissione alle G.P.S. e agli elenchi aggiuntivi di I fascia, e all'art. 2, comma 4-ter, D.I. 22/2020, che rimette all'O.M. la disciplina delle procedure di



istituzione delle graduatorie in oggetto ed il conferimento delle supplenze la cui redazione esaurirebbe il potere discrezionale dell'amministrazione in materia. Sotto altro profilo, si rilevava l'ingiustificata disparità di trattamento subita rispetto ai docenti che hanno partecipato alla medesima procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi della I fascia del medesimo ambito territoriale.

Si chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la nullità/annullabilità/inefficacia e/o comunque la disapplicazione dei provvedimenti amministrativi relativi alla sua esclusione dagli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle G.P.S. di Messina relativi alla classe di concorso ADSS - Sostegno nella scuola secondaria di II grado e di ogni altro provvedimento lesivo della sua posizione giuridica soggettiva e per l'effetto, dichiarare il suo diritto all'immediato reinserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle G.P.S. di Messina per la classe di concorso ADSS Sostegno nella scuola secondaria di II grado, con ogni diritto conseguente in termini di tutela del diritto all'assunzione con efficacia giuridica ed economica retroattiva.

Si chiedeva inoltre, la condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento del danno da perdita di chances dal punto di vista giuridico ed economico, con riconoscimento dell'eventuale punteggio illegittimamente non maturato e degli eventuali danni economici da mancata percezione delle retribuzioni legittimamente spettanti.

Il MI si costituiva in giudizio, con memoria depositata in data 30.01.2023, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

Rilevava inoltre, la carenza di interesse ad agire della ricorrente, in quanto è stata già inserita con riserva nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze di Messina relativamente alla classe di concorso ADSS giusto decreto di pubblicazione delle medesime prot. n. 16606 del 29.07.2022 in ragione dell'istanza presentata (prot. n. m pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7261046.24-05-2022), avendo conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in Romania e non ancora riconosciuto in Italia. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

Con ordinanza cautelare ex art. 700 c.p., del 13/02/2023, accertata l'insussistenza del *periculum in mora* necessario, la domanda cautelare veniva rigettata.

Dopo l'instaurazione del Giudizio di merito e sulla base della valutazione della documentazione allegata agli atti, il Giudice del Lavoro, a conclusione del procedimento pronunciava la relativa sentenza, dichiarando l'infondatezza del ricorso adducendo che al momento della presentazione del ricorso in data 08.10.22, le graduatorie di cui sopra, previste per il biennio 2020/21 e 2021/22,



sono decadute, essendo state pubblicate secondo quanto previsto dall'O.M. n. 112 del 06 maggio 2022, le graduatorie per il successivo biennio 2022/23 e 2023/24 alle quali la ricorrente ha partecipato. Pertanto, il Giudice del lavoro rigettava il ricorso non ritenendo sussistenti i presupposti per l'ottenimento del diritto all'inserimento negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS secondo la normativa vigente.

La sentenza appellata è erronea, ingiusta e gravatoria per la Sig.ra Saidani Moufida, nella misura in cui non le è stato riconosciuto il diritto all'inserimento negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS, pertanto, con il presente atto si propone appello avverso la sentenza n. 489/2023 del 06/03/2023 resa dal Tribunale di Patti-Sezione Lavoro nel procedimento contrassegnato con il n. R.G. 3660/2022, per i seguenti

MOTIVI DI APPELLO

I motivi suindicati di rigetto del ricorso sono infondati.

1) ILLEGITTIMITA' OPERATO DEL MIUR IN CONTRASTO CON L'ART: 7 COMMA 4 LETTERA E DELL'O.M. 60/2020.

Giova ricostruire la disciplina relativa alle graduatorie provinciali per le supplenze e agli elenchi aggiuntivi.

L'O.M. del 10 luglio 2020 recante la disciplina per le "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6 - bis e 6 - ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo", prevede testualmente all'art. 7, comma 4 lett. e) che "i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo". Il successivo decreto ministeriale n. 51 del 03 marzo 2021, adottato in applicazione dell'art. 10 dell'O.M. n. 60 del 2020, ha disciplinato l'istituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia e alle correlate graduatorie di istituto di cui alla ridetta ordinanza, nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle correlate graduatorie di istituto all'atto della quale cessano di espletare ogni effetto. In particolare, l'art. 1 del D.M. 51 del 2021 cit. ha previsto che "nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i



soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021 (termine poi esteso al 31 luglio). Tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto di emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi sulla abilitazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente". Infine, l'art. 7 del richiamato D.M. rinvia all'O.M. n. 60 del 2020 e ad D.D. 21 luglio 2020, n. 858 per tutto quanto ivi non espressamente previsto.

Così inquadrata la disciplina applicabile al caso di specie, la questione che viene in rilievo nel presente giudizio riguarda la condizione di colpo che, avendo conseguito all'estero l'abilitazione per l'insegnamento ed avendo presentato nei termini previsti per la partecipazione alla procedura la relativa domanda per il riconoscimento del titolo ai sensi del D.Lgs. 206 del 2007, hanno chiesto l'iscrizione con riserva negli elenchi aggiuntivi delle GPS.

Va precisato che i c.d. "elenchi aggiuntivi" delle GPS, in base alla stessa disciplina ministeriale e, prima ancora, alla previsione normativa di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, si configurano come un aggiornamento delle presupposte graduatorie provinciali, consentendo un ampliamento della platea dei docenti cui poter assegnare l'anno scolastico 2021 - 2022 le supplenze con contratto a tempo determinato, sempre che gli stessi siano in possesso dei requisiti necessari per accedere alle stesse.

La stessa previsione normativa da ultimo richiamata non distingue i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione nelle GPS da quelli utili per l'iscrizione nei corrispondenti elenchi aggiunti, dovendosi intendere che, per entrambi, possa essere consentita l'iscrizione, "anche con riserva di accertamento del titolo, (di) coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021".

Ne consegue che, tenuto conto che in virtù dell'O.M. 60/2020 era consentito l'iscrizione con riserva nelle GPS a coloro che, abilitati all'estero, avessero presentato la domanda di riconoscimento in base al d.lgs. 206 del 2007 nei termini ivi previsti, tale possibilità non può ora non essere estesa anche ai fini dell'iscrizione, sempre con riserva, negli elenchi aggiuntivi, stante peraltro la clausola di rinvio di cui all'art. 7 del D.M. cit. all'o.m. n. 60 del 2020 per tutto quanto ivi disciplinato.

In conclusione sussiste il diritto della Sig.ra Saidani Moufida all'inserimento nella graduatoria provinciale GPS di Messina per la classe di concorso ADMM - ADSS sulla base del punteggio spettante. Per completezza, va peraltro precisato che con la nuova disciplina delle GPS, valide per il biennio 2022 - 2024, l'inclusione richiesta dalla parte ricorrente negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS è divenuta priva di utilità, giacché l'art. 3, comma 6, dell'O.M. n. 112/2022 ha così disposto: "Poiché gli elenchi aggiuntivi costituiti con decreto ministeriale n. 51 del 03 marzo 2021 cessano di avere efficacia all'atto della ricostituzione delle GPS, i soggetti ivi iscritti dovranno presentare domanda di nuovo inserimento in prima fascia".

2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 e 97 Cost. - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE e del d.lgs. n. 206/2007 - VIOLAZIONE DELL'ART. 45 del TFUE - FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'O.M. n. 112 del 06/05/2022 - ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA FALSITA' DEI



PRESUPPOSTI - ILLOGICITA' - IRRAGIONEVOLEZZA - SVIAMENTO DEL POTERE

Si rileva, inoltre, che l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 22 del 29 dicembre 2022 ristabilisce il rispetto della direttiva UE n. 36/2005, riconoscendo in via definitiva la validità dei titoli rumeni e il valore abilitante ai fini dell'insegnamento;

In tale pronuncia l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha precisato che in Romania: una laurea conseguita in Italia, e riconosciuta equivalente in Romania, sia un titolo che consente la frequenza dei percorsi di formazione degli insegnanti ed il conseguimento dei relativi titoli; a seguito di tale riconoscimento, del conseguimento del Nivel I e Nivel II e del rilascio del certificato Adeverinta, vi è la possibilità di insegnare, come peraltro attestato nei predetti certificati rilasciati dal Ministero rumeno". Conseguentemente il Consiglio di Stato ha sottolineato che "se, dunque, il titolo di cui si discute consente l'insegnamento in Romania non vi è ragione per ritenerlo non riconoscibile in Italia ai sensi della Direttiva 2005/36/CE". Ad ulteriore riprova del pieno valore abilitante dei titoli c.d. "Nivel I" e "Nivel II", il Consiglio di Stato ha richiamato anche la nota GROW/E5/SW del 31 luglio 2019 della Commissione europea - Direzione generale Mercato Interno, Industria, Imprenditoria e PMI. Nella predetta Nota la Commissione Europea, nel rilevare che sebbene il programma di formazione di livello I e II ('Nivel I' e 'Nivel II') rappresenti soltanto una parte del programma formativo dell'abilitazione a insegnare in Romania, ha precisato che "il cittadino italiano [che] non ha né completato il periodo di tirocinio né superato l'esame nazionale [...] non è quindi pienamente qualificato ai sensi della direttiva 2005/36/CE e che [...] la direttiva non è pertanto applicabile". Inoltre l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha precisato che tale osservazione della Commissione Europea non vada affatto interpretata nel senso di limitare il riconoscimento dell'equipollenza in Italia del certificato rilasciato dal Ministero rumeno, c.d. Adeverinta, sottolineando che "la medesima attestazione è riconducibile alla 'attestazione di qualifica' ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2005/36/Ce, perché rilasciata all'esito del percorso formativo previsto nel Paese d'origine per l'accesso alla professione, al quale l'appellato è stato ammesso a seguito del formale riconoscimento di equivalenza della laurea italiana a quella rumena da parte del CNRED".

Infine, va chiarito che l'ammissione con riserva in prima fascia delle GPS riconosce per l'effetto il diritto al conferimento degli incarichi di supplenza. Infatti, sul punto autorevole giurisprudenza, ha stabilito che il diritto dei docenti inseriti con riserva è assolutamente identico rispetto a coloro inseriti a pieno titolo, l'unica differenza risiede nell'apposizione obbligatoria di una clausola risolutiva che verrà apposta in favore di coloro inseriti con riserva, che determinerà la risoluzione del contratto in caso di mancato riconoscimento del titolo estero. (Cfr. T.A.R. Lazio, sentenza n. 9132/2021).

Ancora occorre precisare che "...l'ammissione con riserva è da considerare come provvedimento ampliato a carattere provvisorio, che non comporta una deminutio della facoltà ...in sostanza l'ammissione con riserva incide solo sulla stabilità degli effetti potendo questi essere caducati, ma garantisce la piena tutela della situazione controversa" (TAR Lazio, sez. III bis, sentenza n. 03137 dell 11/03/2020).



A fondamento del prefetto approdo va rimarcato al riguardo “che la ratio insita nell’istituto dell’ammissione ad una procedura concorsuale con riserva risieda sia nella definizione nel merito di un giudizio, che nel perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario come nel caso della ricorrente dell’ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata e deve esplicare effetti in tutte le fasi procedimenti previste in vista dell’approdo provvedimento conclusivo, nella specie rappresentato dall’ammissione in ruolo, poiché, altrimenti, la stessa ammissione con riserva risulterebbe *taquam non esset*”.

In tal senso per acclarata giurisprudenza “i titoli acquisiti in Romania e Spagna, in attesa di riconoscimento dall’Autorità italiana, non solo consentono l’iscrizione in prima fascia con riserva ma impongono al Ministero di stipulare contratti a tempo determinato e indeterminato, indipendentemente dalla riserva.” (Trib. di Reggio Calabria, sez. Lav., sentenza n. 558 del 17/03/2022).

Inoltre, recentemente il TAR Lazio sezione IV bis ha chiarito che “l’Ordinanza n. 112/2022 nella parte in cui dispone che l’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di un contratto reca nelle more della decisione di merito, un pregiudizio grave e irreparabile alle aspettative dei ricorrenti.” (Cfr. Ord. n. 4021 del 23/06/2022)

L’urgenza del riconoscimento del diritto degli appellanti è di solare evidenza, infatti negare all’odierna appellante il diritto all’inserimento in graduatoria ed il mancato conferimento degli incarichi di supplenza, comporta, un gravissimo ed irreparabile danno, posto che in questo senso è preclusa la possibilità di ottenere l’assegnazione dell’incarico di lavoro e conseguentemente la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro.

3) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’EGUALE TRATTAMENTO DI PARITÀ DI CONDIZIONI INIZIALI ALLA PARTECIPAZIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA.

Infine, l’illegittimità risiede non tanto nella sostanziale violazione di un principio di uguaglianza di risultato, quanto piuttosto nella violazione del principio dell’eguale trattamento di parità di condizioni iniziali alla partecipazione della procedura selettiva.

Sul punto è d’uopo ricordare che il principio di non discriminazione nell’ambito delle pubbliche amministrazioni opera a tutela del lavoratore anche in relazione alle specificità delle situazioni concrete. (Cfr. Cass. S.U. n. 10454 del 2008; Cass. Nn. 472, 479, 1037 del 2014; Cass. Nn. 10105, 26140 del 2013, Cass. 4971 del 2012).

Per cui tale distorsione in fase di inserimento nelle GPS, non trova avallo normativo, post che i termini di partecipazione alla procedura devono essere uguali per tutti i partecipanti e non differire in base al di conferimento deo titolo.

In questo modo, il MIUR, con la prefata ordinanza, ha favorito l’ingresso nel mondo scolastico di una specifica categoria docenti a discapito di un’altra, creando in tal guisa una corsia preferenziale ingiustificata, non tenendo conto che tutti i docenti usufruiscono degli stessi diritti durante la procedura selettiva.

Ne consegue la violazione del diritto di accesso alla professione docente tutelato dalla direttiva n. 36/2005 e dal D.lgs. n. 206/2007 attuativo, corollario del diritto alla



libertà di circolazione previsto dall'art. 45 del TFUE, posto che la succitata direttiva riconosce in modo chiaro ed incondizionato l'obbligo incombente sugli Stati membri in materia di reciproco riconoscimento dei titoli di studio acquisiti nei paesi dell'UE. In tal senso per acclarata giurisprudenza "...le norme della direttiva n. 2005/36/CE devono essere interpretate nel senso che impongono ad uno Stato membro di riconoscere automaticamente i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro stato membro al termine di formazione in parte concomitanti, ciò tuttavia, purché la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non risultino inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno." (Cfr. Consiglio di Stato, sentenza n 5415/2021).

L'istanza presentata dalla ricorrente funge anche da ricevuta dell'istanza inoltrata all'Ufficio Scolastico Provinciale per l'inclusione nelle Graduatorie provinciali e di istituto di supplenza aa. ss.. 2022/2023.

Parte appellante, ha quindi il diritto all'immediato reinserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle G.P.S. di Messina per la classe di concorso **ADSS - Sostegno nella scuola secondaria di II grado e al conseguente diritto all'assunzione con efficacia giuridica ed economica retroattiva sulla base del posto ricoperto in graduatoria.**

Questi i dati obiettivi e documentali che avrebbero dovuto far riconoscere il diritto all'inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle G.P.S. di Messina per la classe di concorso **ADSS - Sostegno nella scuola secondaria di II grado e al conseguente diritto all'assunzione con efficacia giuridica ed economica retroattiva sulla base del posto ricoperto in graduatoria.**

Tutto ciò premesso e ritenuto la sig.ra **SAIDANI MOUFIDA**, come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, affinché, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in accoglimento dell'Appello proposto ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 489/2023 del 23/03/2023 R.G. N. 3660/2022 resa dal Tribunale di Patti Giudice Unico del Lavoro, Dott. Fabio Licata, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- I. accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 489/2023 emessa dal Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Fabio Licata, nell'ambito del giudizio N.R.G. 33660/2022, depositata in cancelleria in data 23/03/2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: "conseguentemente, **accertare e dichiarare** il diritto dell'odierna ricorrente all'immediato reinserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle G.P.S. di Messina per la classe di concorso **ADSS - Sostegno nella scuola secondaria di II grado e al conseguente diritto all'assunzione con efficacia giuridica ed economica retroattiva sulla base del posto ricoperto in graduatoria;**" e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate



dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.

II. conseguentemente, **condannare l'Amministrazione resistente** alla corresponsione di tutto quanto spettante all'odierna ricorrente in termini di risarcimento del danno da perdita di chances dal punto di vista giuridico ed economico, con riconoscimento dell'eventuale punteggio illegittimamente non maturato e degli eventuali danni economici da mancata percezione delle retribuzioni legittimamente spettanti.

Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, come per legge, **da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori.**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia), il ricorrente è esente dal pagamento del contributo unificato, come da autodichiarazione della situazione reddituale versata in atti.

In via Istruttoria:

1. Con riserva di produrre tutta la documentazione che in corso di causa dovesse risultare utile e rilevante ai fini del presente giudizio;
2. Condannare in ogni caso l'amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre oneri fiscali di entrambi i gradi del giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori.

Si produce.

- originale atto di appello;

- 1) copia sentenza n.489/2023 del 06/03/2023 del Trib. di Patti estratta dal fascicolo telematico;
- 2) Dichiarazione esenzione CU;
- 3) Dichiarazione di esenzione dalle spese di giudizio in caso di soccombenza.
- 4) Fascicolo di I grado.

I sottoscritti procuratori dichiarano che il valore della presente controversia è di valore indeterminato e che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 DPR 115/2002, nel testo modificato/integrato dalla l. n. 311/2004, dall'art. 48bis D.L. 78/2010, convertito in l. n. 122/2010, dall'art. 37, comma 6, lett. B, n. 2, D.L. 98/2011, si dichiara che il reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione del nucleo familiare della ricorrente è inferiore ad (triplo dell'importo soglia per l'ammissione al gratuito patrocinio previsto dall'art. 76 del su citato DPR, oggi fissato in € 10.628,16 a seguito dell'aggiornamento disposto con D.M. 20.01.2009) e, pertanto, non è dovuto il contributo unificato, giusta dichiarazione di autocertificazione che in copia si produce in atti.

Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 comma 3 bis, D.P.R. 115/2002, nel testo modificato/integrato dell'art. 37, comma 6, lett. Q D.L. 98/2011 di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni nel corso del procedimento ai seguenti recapiti:

L'Avv. Genoveffa Calì dichiara che la propria p.e.c. è: genoveffa.calio@avvocatipatti.it.



L'Avv. Rosanna Monastra dichiara che la propria p.e.c. è rosanna.monastra@avvocatipatti.it.

Con riserva di articolare nuovi mezzi istruttori e produrre nuova documentazione.

Torrenova lì 19 luglio 2023

(Avv. Genoveffa Calì)

(Avv.

Rosanna Monastra)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono parte appellante come indicato

in epigrafe del presente ricorso

PREMESSO E RILEVATO CHE

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve potenzialmente essere notificato a tutti i docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle G.P.S. di Messina (a.s. 2022/2023) relativi alla classe di concorso **ADSS - Sostegno nella scuola secondaria di II grado** che, in seguito a un eventuale pronuncia favorevole di codesto On.le Tribunale, verrebbero scavalcati in graduatoria per punteggio;
- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- la tradizionale notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione in G.U. si appalesa oltremodo onerosa per la ricorrente;
- l'art. 151 c.p.c. ha previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ovvero a mezzo di pubblicazione del ricorso - o estratto dello stesso - e del provvedimento di fissazione udienza nel sito dell'Amministrazione resistente;
- è molto più probabile che i docenti potenziali controinteressati vengano a conoscenza della pendenza della causa in ragione della consultazione dei siti delle Amministrazioni resistenti, resa necessaria da ragioni di servizio e aggiornamento delle proprie posizioni;
- i Tribunali del Lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti Avvocati

FANNO ISTANZA

affinché P.II.ma Corte d'Appello di Messina, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione dell'estratto del ricorso in Gazzetta Ufficiale

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

nei confronti di tutti i docenti potenzialmente controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione



(<http://hubmiuc.pubblica.intruzione.it/web/ministero/proclami/>).

(Avv. Genoveffa Calìò)
Rosanna Monastra)

(Avv.

